

## **VERTENZE SANITARIE, ADDIO TRIBUNALI: ADESSO ESISTE IL MEDIATORE**

Responsabile Editoriale  
**Vincenzo Toscano**

Potrebbe essere una svolta epocale per le controversie in materia di sanità: **dal 21 settembre scorso è entrata in vigore la mediazione civile obbligatoria** che, secondo il legislatore, dovrebbe garantire un iter più rapido per le vertenze tra pazienti e medici.

Molte comunque le novità di questa versione riveduta e corretta del provvedimento ufficializzato dal Decreto Legge 69 del 2013, che introduce in via sperimentale la mediazione civile obbligatoria per la durata di quattro anni. Solo allo scadere del quadriennio, se i risultati saranno incoraggianti, si deciderà se renderla definitivamente obbligatoria. Rispetto alla precedente versione, il nuovo istituto prevede anche il risarcimento dei danni che deriveranno dalle professioni sanitarie e quindi non si limiterà solo alle cure mediche. E inoltre, se prima potevano diventare mediatori anche gli iscritti agli Ordini Professionali e altre categorie, nel decreto 2013, l'avvocato diventa di nuovo l'elemento portante della controversia (una vittoria della categoria dopo agitazioni e proteste).

**La durata del procedimento non potrà superare i tre mesi** e la domanda di mediazione avverrà depositando un'istanza presso un ente, organismo presente sul territorio di cui il giudice ha competenza. Un punto cruciale – e qui potrebbero sorgere le prime contestazioni – riguarda il **compenso del mediatore**: se l'accordo sarà perfezionato nel corso del primo incontro, non sarà dovuto alcun onorario. È ancora allo studio, invece, un probabile sconto fiscale se si giungerà a un accordo su vecchie cause civili, così da promuovere queste istanze e liberare i tribunali ormai ingolfati.

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità della mediazione 2013.

### **Obbligatorietà**

Il danno derivante da responsabilità medica e sanitaria entra di fatto nell'obbligatorietà del provvedimento e va ad affiancare altri campi (condominio, divisioni ereditarie, successioni, comodato, locazioni, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

### **Competenza**

È stata introdotta, come richiesto da più parti, la norma che impone alle parti di presentare il ricorso solo attraverso organismi presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

### **Assistenza del legale**

Le parti devono necessariamente essere assistite da un avvocato durante i colloqui; una modifica invocata, e accolta, dalla categoria e che precedentemente era stata abolita per ridurre i costi del contenzioso. L'accordo di conciliazione, inoltre, ha immediata efficacia esecutiva, tagliando così molti passaggi: basta la sottoscrizione degli avvocati con cui si certifica la conformità alle norme imperative e sull'ordine pubblico.

## **Come comincia il procedimento e i costi**

Il primo passo è l'incontro tra le parti e il mediatore: lo scopo è di informare i contendenti sulle funzioni e sulle modalità di svolgimento della procedura e soprattutto se ci sono i presupposti per raggiungere un accordo. In questo caso il mediatore non percepirà alcun compenso. E qui si aprono scenari per il momento imprevedibili, visto che al mediatore viene richiesta volontà e spirito di sacrificio, per incassare magari poche decine di euro lorde. Se invece si andrà oltre, i costi restano praticamente invariati rispetto a prima: 125 euro per parte, per una lite di valore fino a 5000 euro, 700 a testa, per liti di valore tra 50 e 250 mila. Ma si tratta di cifre orientative. I tempi per le prime fasi del procedimento di annunciano molto brevi: l'organismo convoca le due parti davanti al mediatore entro 30 giorni per un primo incontro. Se nel primo contatto non si raggiunge alcun accordo, si va avanti e si hanno ancora due mesi per arrivare a chiudere la vertenza; in caso contrario, il mediatore sottoscriverà il tentativo fallito e quindi la prosecuzione davanti al giudice.

## **Il ruolo del giudice**

Nella versione precedente il giudice poteva invitare le parti a un tentativo di conciliazione. Con il nuovo decreto il giudice, anche in appello, ha invece la possibilità di disporre che le parti vadano davanti ad un organismo per avviare il tentativo. Tale passaggio è condizioni imprescindibile per poter continuare nell'azione, anche in sede d'Appello.